

## **STATUTO**

della Associazione Italiana Celiachia Friuli Venezia Giulia – Onlus  
approvato dall'assemblea straordinaria regionale il 13 aprile 2013

### **INDICE**

<i>DENOMINAZIONE E SEDE</i>	Articolo 1
<i>CARATTERE SOCIALE</i>	Articolo 2
<i>FINALITA' E ATTIVITA'</i>	Articolo 3
<i>RISORSE ECONOMICHE</i>	Articolo 4
<i>ASSOCIATI</i>	Articolo 5
<i>DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI</i>	Articolo 6
<i>RECESSO O ESCLUSIONE</i>	Articolo 7
<i>ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE</i>	Articolo 8
<i>ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI</i>	Articolo 9
<i>ASSEMBLEA: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI</i>	Articolo 10
<i>IL CONSIGLIO DIRETTIVO</i>	Articolo 11
<i>CAUSE GENERALI DI INCOMPATIBILITA'</i>	Articolo 12
<i>CAUSE GENERALI DI CONFLITTO DI INTERESSI</i>	Articolo 13
<i>GRATUITA' E DURATA DELLE CARICHE</i>	Articolo 14
<i>IL PRESIDENTE</i>	Articolo 15
<i>VICE PRESIDENTE – TESORIERE – SEGRETARIO</i>	Articolo 16
<i>IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</i>	Articolo 17
<i>IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI</i>	Articolo 18
<i>RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE</i>	Articolo 19
<i>REGOLAMENTO</i>	Articolo 20
<i>ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</i>	Articolo 21
<i>AVANZI DI GESTIONE</i>	Articolo 22
<i>DURATA DELL'ASSOCIAZIONE E SCIOGLIMENTO</i>	Articolo 23
<i>CLAUSOLA COMPROMISSORIA</i>	Articolo 24
<i>RINVIO</i>	Articolo 25

## Articolo 1

### **DENOMINAZIONE E SEDE**

1. E' costituita un'associazione di volontariato denominata "Associazione Italiana Celiachia Friuli Venezia Giulia", in breve denominabile anche come "AIC FVG" e di seguito denominata "Associazione".
2. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ONLUS, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione opera prevalentemente nella regione Friuli Venezia Giulia e ha sede legale presso la residenza del Presidente pro-tempore; potrà essere prevista l'attivazione di una o più sedi operative sul territorio regionale, presso cui conservare le scritture contabili e i documenti associativi.
4. L'Associazione Italiana Celiachia Friuli Venezia Giulia – ONLUS aderisce alla "Associazione Italiana Celiachia - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve denominabile anche "AIC - ONLUS", e di seguito denominata "Federazione".

## Articolo 2

### **CARATTERE SOCIALE**

1. L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della Legge 266/91, in particolare a quanto previsto all'art. 3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della L.R. n. 12/95 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

## Articolo 3

### **FINALITÀ E ATTIVITÀ**

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome e dagli Enti locali nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della formazione e della beneficenza a favore dei soggetti affetti da celiachia o da dermatite erpetiforme, con l'apporto originale dell'attività di volontariato prestata per suo tramite dai suoi associati in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro diretto o indiretto sia da parte dell'Associazione che dei suoi associati.
2. Gli associati ed i volontari non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi dell'Associazione.
3. L'Associazione, in particolare, nel proprio ambito territoriale ha lo scopo di:
  - promuovere l'assistenza alle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme, nonché l'istruzione e l'educazione di tali persone e delle loro famiglie in relazione alle dette patologie, anche per mezzo di appositi servizi informativi;
  - sensibilizzare le strutture politiche, amministrative, sociali e sanitarie, al fine di migliorare il sostegno ai soggetti affetti da dette patologie;
  - sostenere attività di aggregazione sociale, con particolare riguardo per quelle giovanili, atte a ridurre il disagio legato alla celiachia;

- promuovere rapporti con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri in particolare con la SIGEP (Società Italiana di Gastroenterologia ed Epatologia Pediatrica) e con la SIGE (Società Italiana di Gastroenterologia) e con altre Società Scientifiche nazionali ed internazionali, coinvolte nelle problematiche della celiachia e dermatite erpetiforme;
  - sostenere la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica, sui problemi posti dalle sopra dette patologie, effettuata da organismi sia privati che pubblici quali fondazioni e/o equiparate all'uopo organizzate;
  - effettuare indagini sulla diffusione delle sopraccitate patologie in Italia e sul relativo indice;
  - diffondere l'informazione e l'istruzione della classe medica e paramedica circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche, anche attraverso appositi servizi informativi;
  - fare opera di sensibilizzazione anche con l'utilizzo dei mezzi informativi di massa sulle tematiche legate alle sopra dette patologie, affinché attraverso una conoscenza più diffusa, da un lato se ne possa rilevare l'effettiva diffusione e dall'altro si riesca a migliorare la qualità della vita anche di quanti ignorano essere affetti da suddette patologie;
  - diffondere l'informazione e la conoscenza dell'alimentazione senza glutine nell'ambito della ristorazione collettiva, del settore alimentare e delle strutture preposte alla formazione professionale;
  - promuovere quanto previsto dalla Legge 123 del 4 luglio 2005.
4. L'Associazione provvede con ogni mezzo al raggiungimento dei propri fini e così, a titolo esemplificativo, organizza convegni, congressi, corsi di studio, corsi di informazione, convegni scientifici, seminari e simili; concede contributi e borse di studio; pubblica opere scientifiche e divulgative attinenti alle citate patologie.
  5. L'Associazione può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti solo nei limiti stabiliti dall'art.3 L. 266/91 e dalle altre norme in materia di volontariato.
  6. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.
  7. L'Associazione può inoltre partecipare o dare la propria collaborazione ad altri Enti o Associazioni, al fine di promuovere e sviluppare iniziative che siano conformi alle finalità sopra precisate.
  8. L'Associazione può aderire ad Organizzazioni, Associazioni, Enti e partecipare ai relativi organismi direttivi al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo e quello del volontariato.
  9. L'Associazione può, previa approvazione dell'Assemblea, aderire ad organizzazioni, sia Nazionali che internazionali che conseguano scopi analoghi a quelli sociali.

#### Articolo 4

### **RISORSE ECONOMICHE**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività:
  - dalle quote associative annuali degli associati;
  - da contributi degli associati;
  - da contributi di privati;
  - da contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - da contributi di organismi nazionali e internazionali;
  - da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare:
    - 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;

- 2) le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
  - da beni mobili ed immobili acquistati anche per effetto di liberalità e lasciti;
  - da avanzi di gestione;
  - da rimborsi derivati da convenzioni e da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali come da DM del 25.05.95 svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;
  - da ogni altro bene divenuto di titolarità dell'Associazione stessa a qualunque titolo.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, consultabile da tutti gli aderenti.
4. I versamenti effettuati all'Associazione sono a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, non può farsi luogo alla restituzione di quanto versato alla Associazione.
5. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
6. I fondi vengono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
7. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme anche disgiunte del Presidente o di persona delegata.
8. L'Associazione raccoglie i mezzi finanziari, di cui al comma 1 del presente articolo e li amministra direttamente per il conseguimento dei fini sociali dell'Associazione nella propria Regione.

#### Articolo 5

#### **ASSOCIATI**

1. Possono far parte dell'Associazione solo persone fisiche.
2. L'ammissione dei soci ordinari, previa presentazione di domanda scritta unitamente al versamento della quota sociale da parte del richiedente, viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utilmente convocata successiva alla sua richiesta. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 30 giorni dalla data della riunione del Consiglio Direttivo che l'abbia deliberata: in assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. Per il riesame del provvedimento di diniego, la persona esclusa ha diritto di adire al Collegio dei Probi Viri dell'Associazione e se essa non ha provveduto alla sua nomina, a quello della Federazione.
3. L'iscrizione all'Associazione è a tempo indeterminato e pertanto non può essere disposta per un periodo temporaneo.
4. La quota annuale viene stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei soci.
5. Il numero degli associati è illimitato.
6. Sono "**Soci Ordinari**" coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
7. Gli associati che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dell'Associazione, anche nell'esecuzione degli incarichi loro affidati, potranno essere nominati dall'Assemblea Regionale "**Soci Benemeriti**".
8. Le persone che non siano associate, le quali abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dell'Associazione, potranno essere nominate dal Consiglio Direttivo "**Soci Onorari**".
9. Tutti gli associati, escluso i Soci Onorari, sono tenuti al pagamento della quota annuale, da versarsi all'Associazione.

10. Gli associati, Ordinari, Benemeriti e Onorari, hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con piena parità e senza temporaneità, di eleggere gli organi dell'Associazione e di essere informati sulle attività della stessa.

#### Articolo 6

### **DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

1. Gli associati hanno diritto di:
  - partecipare all'Assemblea con diritto di voto. Il diritto al voto di Assemblea spetta a tutti gli associati benemeriti, onorari nonché ordinari, purché abbiano raggiunto la maggiore età e i minori potranno essere rappresentati da un genitore o da un tutore; per i soci ordinari e benemeriti è inoltre vincolante essere in regola con il pagamento della quota associativa;
  - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri del Collegio dei Probi Viri dell'Associazione;
  - ricoprire le cariche associative in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del presente Statuto;
  - informazione e di controllo per quanto riguarda la vita e l'attività dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalle leggi e dal presente Statuto;
  - svolgere attività di programma e di organizzazione per l'Associazione;
  - essere rimborsati dalle spese sostenute per le attività prestate che siano state preventivamente programmate ed approvate dal Consiglio Direttivo nei limiti previsti dal Regolamento;
  - partecipazione a tutte le attività dell'Associazione.
2. Gli associati sono tenuti:
  - al versamento della quota associativa annuale stabilita, entro il 28 febbraio di ogni anno; da tale termine decorre il periodo di morosità;
  - all'osservanza del presente Statuto e del Regolamento;
  - all'osservanza delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  - a svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro;
  - a svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito;
  - a ricoprire le cariche associative gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo nei limiti previsti dal Regolamento;
  - a svolgere le prestazioni e le attività nell'ambito associativo con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale;
  - al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dall'Assemblea degli associati e dal Consiglio Direttivo;
  - ad un comportamento verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione, animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

#### Articolo 7

### **RECESSO O ESCLUSIONE**

1. L'appartenenza all'Associazione cessa:
  - a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
  - b) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
    - nel caso il socio abbia percepito compensi per la sua attività associativa;
    - in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o sia causa di disordini e dissidi tra i soci. Il provvedimento di esclusione, con decisione motivata scritta e comunicata all'interessato, ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica;

- c) in caso di morosità nel pagamento della quota annuale, il socio si intende decaduto attraverso comunicazione scritta;
  - d) per decesso.
2. Il Socio escluso ha diritto di adire al Collegio dei Probi Viri per il riesame del provvedimento di esclusione; se l'Associazione non avrà provveduto a costituirlo potrà adire a quello della Federazione, in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione rimane sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

#### Articolo 8

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probi Viri (se costituito).

#### Articolo 9

### **ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari, onorari e benemeriti. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il primo quadrimestre dalla chiusura dell'esercizio nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri o di un decimo dei soci; in entrambi i casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 60 giorni dalla convocazione.
2. La convocazione dell'Assemblea, deve essere effettuata mediante avviso contenente le materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere indicato anche il luogo, la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o da un loro incaricato nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.
4. Spetta all'Assemblea ordinaria:
  - a) fissare le linee d'indirizzo per l'attività dell'Associazione;
  - b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo nel numero proposto dal Consiglio Direttivo;
  - c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - d) eleggere i componenti del Collegio dei Probi Viri;
  - e) approvare il bilancio preventivo nonché il conto consuntivo di ogni esercizio, presentati dal Consiglio Direttivo;
  - f) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo sulla base del programma generale d'indirizzo del bilancio;
  - g) approvare il Regolamento e le sue modifiche;
  - h) deliberare sull'acquisto di beni immobili;
  - i) approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo;
  - j) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto.
5. Spetta all'Assemblea straordinaria di:
  - a) deliberare sulle modifiche al presente statuto;
  - b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte e riportate in un apposito verbale, sottoscritto dal Presidente. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare il verbale.
7. Le votazioni sono palesi o per votazione a scrutinio segreto se richiesto da almeno un decimo dei presenti con diritto di voto.



8. Per l'elezione delle cariche sociali si procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti; la votazione potrà essere palese e per alzata di mano qualora il numero dei candidati sia uguale o inferiore a quello dei posti da coprire.

#### Articolo 10

### **ASSEMBLEA: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 2 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
2. L'Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. L'Assemblea straordinaria per lo scioglimento della Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio è validamente costituita con la presenza dei 4/5 (quattro quinti) dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.
4. È ammesso il voto per delega e/o per corrispondenza.

#### Articolo 11

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione concreta dei fini sociali, esso è composto da almeno cinque membri, denominati consiglieri, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili; esso nomina al suo interno le 4 cariche previste:
  - il Presidente;
  - un Segretario;
  - un Tesoriere;
  - uno o due Vicepresidenti;
2. Tutti i soci sono eleggibili ad eccezione fatta per coloro che ricadano nei casi previsti dall'art. 12 del presente Statuto.
3. Tutti i membri vengono eletti dall'Assemblea.
4. Le cariche elettive sono gratuite; dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso.
5. I membri del Consiglio Direttivo possono chiedere il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo stesso e con le modalità stabilite nel Regolamento.
6. Il Consiglio Direttivo provvede a gestire l'attività sociale, secondo le linee d'indirizzo indicate dall'Assemblea degli associati. È investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo esclusivo all'Assemblea; in particolare al Consiglio Direttivo spetta:
  - l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - redigere il Regolamento e/o le sue modifiche che verrà portato all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
  - progettare e verificare lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
  - predisporre lo schema di bilancio;
  - nominare i soci benemeriti e onorari;
  - deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  - deliberare sull'esclusione dei soci;
  - proporre il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
  - proporre la quota associativa annuale;
  - promuovere raccolte di fondi;
  - pronunciare la decadenza del Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;

- attivare una o più sedi operative sul territorio regionale.
7. A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo il primo dei non eletti, secondo quanto previsto nel Regolamento dell'Associazione. I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.
  8. L'appartenenza al Consiglio Direttivo e ad ogni carica in esso ricoperta cessa:
    - a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o ai Vice-Presidenti;
    - b) per scadenza del mandato;
    - c) per decesso;
    - d) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi, in caso di comportamenti del Consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali alla stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello Statuto e per altri gravi e comprovati motivi;
    - e) per revoca espressa dall'Assemblea.

Il Consigliere revocato od escluso potrà far ricorso al Collegio dei Probi Viri dell'Associazione o, se questo non è stato costituito, al Collegio della Federazione.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno otto giorni, ogni qual volta lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri; in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
10. In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma, comunicazione telefonica o via e-mail con ricevuta di lettura.
11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente.
12. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la metà più uno dei suoi membri e le decisioni sono validamente deliberate a maggioranza dei presenti.
13. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.
14. Il Consiglio Direttivo nomina due Consulenti Scientifici (uno pediatrico e uno dell'adulto) tra gli iscritti ad una società scientifica di gastroenterologia (che divengono di diritto Soci Onorari) e assumono la funzione di consulenti medico-scientifici; qualora il Consiglio Direttivo evidenziasse la necessità di dar vita ad un Comitato Scientifico Regionale verrà assegnato a loro il compito di individuare i medici e personale sanitario garantendo della loro competenza nella patologia celiaca.
15. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea degli associati un Regolamento dell'Associazione per un migliore funzionamento dell'organizzazione; tale Regolamento e le sue modifiche andranno approvati dall'Assemblea ordinaria.
16. Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni di lavoro per le varie esigenze che si presentino. Queste saranno istituite se necessarie, e sciolte quando non lo sono più; spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei referenti di tali commissioni. Le modalità di gestione delle stesse sono stabilite nel Regolamento.
17. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri al Presidente, determinando i limiti e la durata di tale delega.
18. Il Consiglio ha anche il compito di ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza.
19. Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici/professionisti da esso nominati, i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

#### Articolo 12

### **CAUSE GENERALI DI INCOMPATIBILITÀ**

1. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo:



- a. persone che appartengono al medesimo nucleo familiare;
  - b. coloro che assumono un comportamento tale da creare pregiudizio all'immagine e all'attività dell'Associazione;
  - c. coloro che abbiano causato danno all'Associazione o abbiano lite vertente con essa;
  - d. coloro che siano in manifesto conflitto di interessi;
  - e. i soci Onorari.
2. Qualora l'incompatibilità di un componente del Consiglio Direttivo si manifesti durante il suo mandato, sarà compito del Consiglio Direttivo stesso pronunciarsi in merito alla sua esclusione.
  3. Il Consigliere escluso potrà far ricorso al Collegio dei Probi Viri dell'Associazione o, se questo non è stato costituito, al Collegio della Federazione.

### Articolo 13

#### **CAUSE GENERALI DI CONFLITTO DI INTERESSI**

1. Nel caso in cui un componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di incompatibilità, ma che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse dell'Associazione, deve darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.
2. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, il Consiglio Direttivo si pronuncia come se si trattasse di una causa di incompatibilità.

### Articolo 14

#### **GRATUITÀ E DURATA DELLE CARICHE**

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
2. Tutte le cariche hanno la durata di tre anni ad esclusione di quelle dei Probi Viri.
3. Le cariche sociali non possono essere ricoperte con incarico provvisorio.
4. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
5. Le nomine che per Statuto o Regolamento vengono demandate al direttivo decadono allo scadere del triennio del suo mandato.

### Articolo 15

#### **IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente dell'Associazione, che è tale anche dell'Assemblea e del Consiglio, viene eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti ed in ogni sede.
3. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione.
4. Il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione, spetta al Presidente.
5. L'incarico di Presidente ha la durata di tre anni. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
6. Il Presidente è tenuto a riferire periodicamente al Consiglio Direttivo sull'esercizio del mandato affidato.
7. Almeno un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
8. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e le riunioni del Consiglio Direttivo, ne redige l'ordine del giorno e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
9. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo.
10. In caso di impedimento il Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, può

attribuire la rappresentanza dell'Associazione solo all'interno degli appartenenti al Consiglio stesso.

11. In caso di sua assenza o di impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente che ha ricoperto da più anni il ruolo di membro del Consiglio Direttivo.
12. Il Presidente può delegare, in forma scritta, le sue funzioni ad un Vice Presidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo per determinate mansioni o per determinati periodi di tempo in cui egli stesso non può attendere al proprio incarico, conferendogli gli stessi poteri.

#### Articolo 16

### **VICE PRESIDENTE - TESORIERE – SEGRETARIO**

#### **Il Vice Presidente:**

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegati nell'ambito delle rispettive deleghe scritte.
2. In caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente sostituisce il Presidente; il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
3. Qualora i Vice Presidenti eletti fossero due, il Presidente delegherà uno di essi alla sua eventuale sostituzione nelle singole circostanze; qualora non specificato spetta al Vice Presidente che ha ricoperto da più anni il ruolo di membro del Consiglio Direttivo, sostituire il Presidente ove necessario.

#### **Il Tesoriere:**

1. Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione nonché della gestione dell'impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio Direttivo; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.
2. Il Tesoriere, ottenuto il parere favorevole da parte del Consiglio Direttivo, ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni per l'espletamento delle predette operazioni, ai fini del regolare adempimento delle operazioni stesse nel pieno rispetto delle normative fiscali e legislative vigenti.

#### **Il Segretario:**

1. Cura l'invio degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Tiene un elenco aggiornato degli associati con i rispettivi indirizzi.
3. Tiene i contatti con la segreteria della Federazione.
4. Svolge le funzioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
5. Spetta al Segretario redigere i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 17

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione economico-finanziaria dell'Associazione e vigila che essa corrisponda ai fini sociali indicati nello statuto, controlla la regolare tenuta delle scritture e della documentazione contabile e di quanto altro previsto dalla legge.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, dotati dei requisiti di professionalità, affidabilità e imparzialità.
3. Alla prima riunione utile i Revisori di nuova nomina provvedono ad eleggere al loro interno un Presidente.

4. I Revisori dei Conti restano in carica tre anni e comunque decadono allo scadere del Consiglio Direttivo. La cessazione dei revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo collegio è stato costituito.
5. Il Presidente del Collegio, o un suo delegato scelto tra gli altri componenti del Collegio può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo parere consultivo.

#### Articolo 18

### **IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI**

1. L'Assemblea può eleggere i componenti del Collegio dei Probi Viri.
2. Il Collegio è formato da tre membri, indipendenti dagli organi direttivi dell'Associazione e dotati dei requisiti di professionalità, affidabilità e imparzialità. Al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio dei Probi Viri resta in carica quattro anni.
4. Il Collegio dei Probi Viri ha i seguenti compiti:
  - a) soluzione dei conflitti tra associati;
  - b) soluzione dei conflitti tra associati e organi associativi;
  - c) soluzione dei conflitti tra organi sociali;
  - d) soluzione dei conflitti interni al Consiglio Direttivo.
5. I soci e i componenti degli organi dell'Associazione si rivolgono al Collegio dei Probi Viri di AIC FVG - ONLUS (se costituito) o a quello della Federazione per la preventiva risoluzione delle controversie prima di ricorrere alle ordinarie vie giudiziarie.
6. I Probi Viri hanno l'obbligo di dichiarare eventuali situazioni di interesse personale che possano influire sulla serenità ed indipendenza di giudizio, astenendosi dalle relative deliberazioni.
7. Il Collegio dei Probi Viri emette anche pareri in ordine all'interpretazione dello Statuto e del Regolamento, ove richiesto, da un componente degli organi direttivi ovvero da un associato.
8. I criteri di nomina, i poteri e il funzionamento del Collegio saranno definiti dal Regolamento dell'Associazione qualora il Collegio venisse istituito.
9. Qualora l'Associazione non abbia eletto il Collegio dei Probi Viri, la sua competenza è demandata in ogni funzione al Collegio dei Probi Viri della Federazione.

#### Articolo 19

### **RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE**

1. L'Associazione Italiana Celiachia Friuli Venezia Giulia - Onlus risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
2. I volontari inseriti nell'apposito registro dell'Associazione, che svolgono attività di volontariato, sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

#### Articolo 20

### **REGOLAMENTO**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo ed entreranno in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

#### Articolo 21

### **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo deve rispettare le disposizioni dell'art. 3 della L. 266/91.
3. Sia il bilancio consuntivo che quello preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro il 30 di Aprile di ogni anno.
4. Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Copia del bilancio è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

#### Articolo 22

### **AVANZI DI GESTIONE**

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, Statuto e regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quella ad esse direttamente connesse.

#### Articolo 23

### **DURATA DELL'ASSOCIAZIONE E SCIoglIMENTO**

1. La durata dell'Associazione e' illimitata.
2. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C.: quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; per le altre cause di cui all'art. 27 C.C..
3. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione i beni, dopo la liquidazione di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione.

#### Articolo 24

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa in primis al giudizio del Collegio dei Probi Viri dell'Associazione e/o della Federazione, in subordine a quello di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
2. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.
3. In mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale competente per territorio ove abbia sede legale l'Associazione.

#### Articolo 25

### **RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto altrimenti stabilito, si fa rinvio alle leggi vigenti in materia.

Il Segretario  
Francioni Debora

*Debora Francioni*

---

Il Presidente  
Pegoraro Luciano Augusto

*Pegoraro Luciano Augusto*

---